



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 500 del 30/07/2021

Oggetto: MISURE ECCEZIONALI PREORDINATE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. LIMITAZIONE DELLA UTILIZZAZIONE DI TALUNE AREE PUBBLICHE O COMUNQUE APERTE AL PUBBLICO.

IL SINDACO

RICHIAMATI

- L'art.1, comma 9, del D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 74 del 14 luglio 2020, in forza del quale, come misura di contenimento della diffusione del COVID-19, *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”*;
- Il Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 175 del 23/07/2021 che all'art. 1 espressamente prevede “lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”.
- La propria precedente ordinanza n. 345 del 30 aprile 2021.

CONSIDERATO CHE il perdurare della situazione di emergenza igienico – sanitaria impone particolare rigore nella adozione di misure finalizzate ad impedire la diffusione del COVID – 19 con riguardo alle zone di spontanea aggregazione delle persone. Scopo precipuo è quello di evitare assembramenti che compromettano il rispetto della misura di distanziamento sociale interpersonale di un metro.

EVIDENZIATO CHE:

- A causa del costante stazionamento di giovani e non più giovani:
 - sui gradini della scalinata del Duomo di Piacenza;
 - sui gradini della scalinata della Basilica di San Francesco;
 - sui gradini di accesso e sotto i portici di Palazzo Gotico;
 - in Piazzetta Pescheria (intera area, ivi compresa l'area prospiciente lo scalone di Palazzo Gotico);
 - in Piazzetta Plebiscito;
 - nell'area prospiciente l'ingresso della Galleria del Politeama dal lato di via San Siro.

Nelle aree sopra specificate, si generano assembramenti tendenzialmente incontrollati, in alcuni casi accompagnati da comportamenti contrari al decoro ed alla pubblica sicurezza. Gli stazionamenti nelle suddette aree cittadine creano inoltre occasioni di bivacco, con consumazione di bevande, anche alcoliche, situazione che si ripercuote sul decoro urbano e sulla corretta conservazione del patrimonio storico/culturale cittadino.

Le irresponsabili e diffuse situazioni di evidente violazione della Legge, impongono, considerato anche il loro riverberarsi sull'attuale momento di emergenza igienico – sanitaria, la scelta di limitare la utilizzazione delle suddette aree pubbliche o aperte al pubblico.

Per gli stessi motivi, nel caso in cui fosse verificata la sussistenza di analoghe situazioni in altri contesti del centro storico, i divieti sarebbero progressivamente estesi secondo necessità.

- Informata la locale Prefettura.

In coerenza con le finalità di ridurre il rischio e possibilmente evitare il verificarsi di occasioni di contagio, nonché per garantire la preservazione e la adeguata valorizzazione degli ulteriori valori sociali sopra richiamati,

ORDINA

- ◆ di vietare **sino al 31 dicembre 2021**, ogni forma di stazionamento, aggregazione e/o stabile e continuativa occupazione: dei gradini della scalinata del Duomo di Piacenza e della Basilica di San Francesco, dei gradini di accesso e dei portici di Palazzo Gotico, di Piazzetta Pescheria (intera area, ivi compresa l'area prospiciente lo scalone di Palazzo Gotico), in Piazzetta Plebiscito, della rientranza di Via San Siro in prossimità dell'area di accesso alla Galleria del Cinema Politeama;
- ◆ Sono fatte salve le occupazioni autorizzate per i pubblici esercizi e in occasione di eventi pubblici.

Fatto salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 del DL. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. n. 74/2020 e 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Piacenza e divulgata attraverso i mezzi di stampa e di informazione locale.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza e della forza pubblica di effettuare i dovuti controlli, di applicare la presente ordinanza e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

DISPONE

Per gli adempimenti di competenza la presente ordinanza è trasmessa:

- Al Questore di Piacenza;
- Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Al Comandante della Polizia Municipale.

AVVISA che

contro il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 (entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio);
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (entro 120 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Piacenza, li 30/07/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**